

- (6) Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni in materia di fondi propri. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connotato a tutti i sistemi istituzionali ⁽¹⁾.
- (7) La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
- (8) La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
- (9) Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 *octies* della decisione BCE/2004/2 ⁽²⁾. Inoltre, anche nel caso in cui i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni sui fondi propri a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dai soggetti vigilati significativi o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione.
- (10) Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 ⁽³⁾. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «decisione sui fondi propri» si intende una decisione della BCE relativa all'autorizzazione preventiva a classificare uno strumento come strumento del capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 e sulle riduzioni dei fondi propri;
- 2) per «riduzione dei fondi propri» si intende ogni azione di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 3) per «riduzioni con sostituzione» si intendono riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 4) per «riduzioni senza sostituzione» si intendono riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 5) per «elenco dell'ABE» si intende un elenco elaborato, aggiornato e pubblicato ⁽⁴⁾ dall'ABE ai sensi del terzo comma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1 sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente;
- 6) per «strumento del capitale primario di classe 1», «strumento aggiuntivo di classe 1» e «strumento di classe 2» si intende uno strumento di capitale che ha i requisiti per essere considerato, rispettivamente, come strumento del capitale primario di classe 1, strumento aggiuntivo di classe 1, e strumento di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 7) per «strumento sostitutivo» si intende lo strumento di capitale che sostituisce lo strumento di capitale da riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, nell'accezione di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

⁽¹⁾ AKZO Chemie contro Commissione, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

⁽²⁾ Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

⁽⁴⁾ Disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

